

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (OCTS)

del 1° settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002²

sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la collaborazione in materia di trasporti tra gli organi civili e militari nella prevenzione e nella gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza di portata nazionale o internazionale nonché di conflitti armati (casi di sinistro).

² Sono fatte salve le competenze degli organi coinvolti.

Art. 2 Obiettivi

Il coordinamento dei trasporti in caso sinistro (CTS) ha lo scopo di armonizzare l'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto e dei mezzi di trasporto in vista di casi di sinistro, in modo tale da garantire la regolare fluidità del traffico dopo che il sinistro si sia verificato.

Art. 3 Collaborazione

In caso di sinistro, i responsabili dei trasporti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti, secondo il principio della cooperazione nazionale in materia di sicurezza, a collaborare a livello intersettoriale e intersistemico.

Art. 4 Organizzazione

¹ Il CTS è assicurato dall'organo direttivo CTS.

² Per il trattamento di problematiche specifiche, l'organo direttivo CTS ha a sua disposizione periti con conoscenze specifiche che gli forniscono prestazioni. I periti sono organizzati in gruppi specialistici secondo il principio della cooperazione nazionale in materia di sicurezza.

RS 520.16

¹ **RS 510.10**

² **RS 520.1**

Art. 5 Compiti

L'organizzazione CTS:

- a. analizza la situazione di minaccia e i possibili sviluppi nonché le loro ripercussioni sull'infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla fluidità del traffico tenendo conto delle esigenze di mobilità;
- b. comunica alle autorità competenti la sua valutazione della situazione e raccomanda misure adeguate per la prevenzione e la gestione di casi di sinistro;
- c. assicura che a livello federale i preparativi necessari siano svolti in modo tempestivo e conforme alla situazione, al fine di sostenere i Cantoni nella prevenzione e nella gestione di casi di sinistro, in particolare per quanto riguarda l'informazione, il coordinamento ed eventualmente la condotta;
- d. provvede all'informazione specifica e all'istruzione dei suoi membri e del personale previsto per la condotta dell'impiego in caso di sinistro;
- e. provvede al coordinamento a livello federale in caso di sinistro, accompagnando e completando la gestione di crisi da parte dei Cantoni.

Art. 6 Composizione dell'organo direttivo CTS

¹ Nell'organo direttivo CTS sono rappresentati, ognuno con un membro:

- a. l'Ufficio federale dei trasporti (presidenza);
- b. l'Ufficio federale dell'aviazione civile;
- c. l'Ufficio federale delle strade;
- d. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese;
- e. l'Ufficio federale della protezione della popolazione;
- f. l'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- g. l'Amministrazione federale delle dogane;
- h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
- i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP);
- j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DCPA);
- k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici (CTP);
- l. la FFS SA;
- m. la Posta Svizzera.

² Gli organi rappresentati nell'organo direttivo CTS designano i propri membri d'intesa con il presidente dell'organo direttivo.

³ I membri di cui al capoverso 1 lettere a–d ed f devono appartenere alla direzione della propria unità organizzativa.

Art. 7 Direzione del CTS

¹ L'Ufficio federale dei trasporti assume la presidenza dell'organo direttivo CTS.

² Il presidente dell'organo direttivo CTS:

- a. d'intesa con l'organo direttivo, emana il regolamento interno, comprendente in particolare la struttura organizzativa del CTS, l'attribuzione dei compiti e le modalità di cooperazione;
- b. può trattare direttamente con le divisioni e i servizi della Confederazione nonché con i diversi fornitori di prestazioni nel settore dei trasporti ed esigere da loro le documentazioni e le informazioni necessarie;
- c. dirige il coordinamento in caso di sinistro o designa il membro dell'organo direttivo CTS responsabile del coordinamento;
- d. presenta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni un rapporto annuale scritto sull'attività dell'organo direttivo CTS.

Art. 8 Segreteria CTS

¹ L'Ufficio federale dei trasporti gestisce la segreteria CTS.

² La segreteria sostiene l'organo direttivo CTS nell'adempimento dei compiti.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

1° settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

